

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI STUDENTI IN LINGUA INGLESE E TEDESCA A SUPPORTO DEL PIANO TRENINO TRILINGUE – EDIZIONE 2018" nell'ambito del progetto FSE "Azioni a supporto del Piano Trentino Trilingue – Sviluppo delle risorse professionali e predisposizione di strumenti di apprendimento e valutazione" – CUP C79J15000600001 - cod.prog. 2015_3_1034_IP.01 - CIG 7095290289.

Premessa

- Art. 1 Oggetto e finalità dell'appalto.
- Art. 2 Descrizione dei servizi e prodotti richiesti e condizioni di espletamento delle attività.
- Art. 3 Obblighi a carico dell'appaltatore.
- Art. 4 Risorse professionali per l'espletamento del servizio.
- Art. 5 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.
- Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto.
- Art. 7 Durata del Contratto.
- Art. 8 Importo del contratto.
- Art. 9 Direttore dell'esecuzione del contratto.
- Art. 10 Avvio dell'esecuzione del contratto.
- Art. 11 Sospensione dell'esecuzione del contratto.
- Art. 12 Varianti contrattuali.
- Art. 13 Pagamenti.
- Art. 14 Controlli sull'esecuzione del contratto.
- Art. 15 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.
- Art. 16 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.
- Art. 17 Subappalto.
- Art. 18 Tutela dei lavoratori.
- Art. 19 Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.
- Art. 20 Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto.
- Art. 21 Sicurezza.
- Art. 22 Elezione di domicilio dell'appaltatore.
- Art. 23 Proprietà dei prodotti, brevetti industriali e diritti d'autore.

- Art. 24 Riservatezza e trattamento dati.
- Art. 25 Cauzione.
- Art. 26 Obblighi assicurativi.
- Art. 27 Penali.
- Art. 28 Risoluzione del contratto.
- Art. 29 Recesso.
- Art. 30 Definizione delle controversie.
- Art. 31 Tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 32 Spese contrattuali.
- Art. 33 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.
- Art. 34 Disposizioni anticorruzione.
- Art. 35 Clausola Finale.

PREMESSA

Nell'ambito del "*Piano Straordinario di legislatura per l'apprendimento delle lingue comunitarie - Trentino Trilingue*" (approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale 24 gennaio 2014, n. 21) - piano orientato all'avvio e allo sviluppo di specifiche azioni e interventi di riferimento per il sistema scolastico e i settori della cultura, del turismo e dell'informazione – si intende dare attuazione al documento stralcio del "*Piano Trentino Trilingue*" (cfr. DGP 29 novembre 2014 n. 2055) documento che ha definito gli obiettivi intermedi e finali per l'intero sistema educativo di istruzione e formazione provinciale e al contempo ne ha definito le modalità e gli strumenti di applicazione.

Il Piano per quanto si riferisce al sistema di istruzione e di formazione provinciale prevede una pluralità di linee di lavoro, dal reclutamento alla formazione dei docenti, dall'innovazione metodologica e didattica alla continuità dei percorsi di apprendimento delle lingue, in un quadro di internazionalizzazione.

L'esposizione alle lingue straniere estesa a tutti a partire dai servizi per la prima infanzia e la costruzione delle competenze in lingua tedesca e inglese, con la generalizzazione della metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning) segnano una profonda svolta nell'area dell'insegnamento delle lingue con profonde ripercussioni sull'intera offerta formativa che viene resa disponibile per le nuove generazioni di giovani trentini.

Per la funzionale realizzazione del Piano, la Giunta provinciale con deliberazione 31 agosto 2015 n. 1458 ha dato mandato ad IPRASE di realizzare periodiche rilevazioni delle competenze in lingua straniera. Si rende pertanto indispensabile riproporre, in continuità con l'esperienza svolta nel 2016, una seconda rilevazione delle competenze linguistiche degli studenti trentini, volta da un lato a rendere disponibili informazioni, valide e accurate, sui livelli raggiunti dagli studenti nel percorso di studi e al termine degli stessi, e dall'altro a comparare i risultati secondo una dimensione diacronica e fornire indicazioni attendibili per una verifica dell'andamento del Piano provinciale.

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO

Servizi di language testing, analisi e feedback dei risultati (livelli CEFR).

Nell'ambito di quanto delineato in premessa, IPRASE - *Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa* (d'ora in poi IPRASE) ritiene opportuno bandire la seguente gara avente per oggetto l'affidamento di servizi finalizzati alla "VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI STUDENTI IN LINGUA INGLESE E TEDESCA A SUPPORTO DEL PIANO TRENINO TRILINGUE – EDIZIONE 2018"- nell'ambito del progetto FSE "Azioni a supporto del Piano Trentino Trilingue – Sviluppo delle risorse professionali e predisposizione di strumenti di apprendimento e valutazione" – CUP C79J15000600001 - cod.prog. 2015_3_1034_IP.01.

In particolare i servizi sono finalizzati ad effettuare una azione di computer based testing sugli studenti del sistema scolastico formativo trentino per la verifica delle competenze linguistiche in lingua inglese e tedesca secondo i livelli del *Common European Framework of Reference for Languages* (CEFR - Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) delle quattro abilità linguistiche (Reading, Writing, Speaking e Listening).

Lo scenario di contesto è legato al varo del Piano Trentino Trilingue (2015-2020) della Provincia autonoma di Trento che dà una nuova impronta all'insegnamento delle lingue tedesca e inglese, fissando traguardi da raggiungere e creando una spinta innovativa negli approcci e nelle metodologie didattiche. In questo contesto i livelli di apprendimento di riferimento per gli studenti, nelle fasi successive del primo e del secondo ciclo, sono definiti sulla base del CEFR rispetto alle quattro abilità innanzi richiamate riferite ai seguenti livelli: A1 per gli studenti dell'ultimo anno di scuola primaria, A2 per gli studenti dell'ultimo anno di scuola secondaria di primo grado, B1 per gli studenti al termine del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado e al termine del triennio dell'istruzione e formazione professionale (IeFP).

Le finalità generali dell'intervento sono:

- fornire agli insegnanti feedback sugli esiti di verifica standardizzata per il miglioramento metodologico e didattico dell'insegnamento del tedesco e dell'inglese e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano Trentino Trilingue;
- rafforzare, fornendo precise informazioni, le strategie di scuola per un'efficace realizzazione del Piano Trentino Trilingue con una rivisitazione metodologica dell'insegnamento delle lingue lungo il corso degli anni (dalla scuola primaria alla conclusione del secondo ciclo);
- dare agli studenti la possibilità di mettersi alla prova con un accertamento rigoroso delle competenze raggiunte, anche in vista di un possibile conseguimento di certificazioni di competenze rilasciate da Enti certificatori riconosciuti dai governi dei paesi di madrelingua al termine del percorso scolastico compiuto;
- garantire ai genitori l'impegno della scuola per raggiungere gli obiettivi di competenza definiti nel Piano Trentino Trilingue e informazioni puntuali sulle performance dei loro figli;
- dare ai decisori politici e all'amministrazione scolastica termini di riferimento per

valutare, orientare, modificare le strategie messe in atto.

ART. 2 DESCRIZIONE DEI SERVIZI E PRODOTTI RICHIESTI E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ.

Il servizio previsto dal presente Capitolato Tecnico Amministrativo, dovrà perseguire gli obiettivi e le finalità generali sopra descritti, attraverso la realizzazione delle attività di seguito indicate:

- a) pre-verifica della fattibilità tecnica della realizzazione dei test;**
- b) somministrazione di un pre-test in un numero limitato di classi - fase di try out;**
- c) erogazione dei test;**
- d) somministrazione dei questionari socio-anagrafici;**
- e) servizi di help desk informatico;**
- f) coordinamento generale delle attività, di consensus building e di formazione;**
- g) analisi dei dati e reportistica;**
- h) realizzazione di una piattaforma demo.**

Per la realizzazione delle attività, in considerazione dell'alto livello di specializzazione ormai raggiunto nei modelli di language testing anche a livello di studenti, l'Aggiudicatario dovrà essere in grado di fornire un servizio di verifica delle competenze linguistiche secondo criteri di:

1. validità e attendibilità degli outcomes, secondo standard che tengano conto delle indicazioni di base per le attività di assessment in ambito educativo (standards for educational testing);
2. esperienza consolidata nel testing e credibilità nelle comunità di esperti di settore;
3. funzionalità nei processi di implementazione (organizzazione, somministrazione e reporting);
4. adozione delle soluzioni avanzate nel settore (computer-based testing, eventuali test adattivi, esame di possibili soluzioni di analisi automatica della produzione orale, ecc.);
5. impostazione della valutazione avendo a riferimento il CEFR;
6. estensione delle prove alle quattro abilità linguistiche del CEFR.

I servizi di testing di cui è richiesta la realizzazione sono rivolti a studenti frequentanti:

- il quinto anno della scuola primaria;
- il terzo anno della scuola secondaria di primo grado;
- il secondo anno della scuola secondaria di secondo grado e il terzo anno della Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

attraverso la somministrazione di prove di conoscenza/competenza in lingua tedesca e inglese riferibili al CEFR in funzione delle diverse abilità relative ai livelli A1 (per studenti della scuola primaria - 5° livello), A2 (per studenti della scuola secondaria di primo grado -

8° livello), B1 (per gli studenti al termine del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado 10° livello e del terzo anno dell'IeFP). Nello specifico viene richiesto di realizzare le attività di seguito descritte.

a) PREVERIFICA DELLA FATTIBILITA' TECNICA DELLA REALIZZAZIONE DEI TEST

L'Aggiudicatario prima dell'effettuazione sia dei pre-test sia dei test dovrà provvedere ad effettuare delle verifiche tecniche su tutti i dispositivi informatici disponibili presso le scuole coinvolte nella rilevazione al fine di garantire la corretta somministrazione delle prove. L'Aggiudicatario dovrà pure effettuare delle pre-somministrazioni idonee a verificare la tenuta e la qualità del testing.

Le specifiche tecniche che i supporti informatici dovranno avere saranno definite dall'Aggiudicatario in sede preventiva, pertanto l'offerta presentata dovrà indicare le caratteristiche minime in termini tecnici e di connettività che dovranno essere garantite affinché le operazioni di testing possano andare a buon fine.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre mettere a disposizione delle scuole coinvolte nella rilevazione, un numero adeguato di accessori e device idonei a garantire la corretta realizzazione del test, qualora tale strumentazione presente nelle scuole non si dimostri all'altezza delle richieste, così come supportare le istituzioni scolastiche e formative nelle modalità e nelle forme più idonee nel caso queste rilevino difficoltà nell'effettuazione dell'attività di testing. L'identificazione delle scuole coinvolte nella fase sia dei pre-test sia dei test sarà a cura del Committente.

b) SOMMINISTRAZIONE DI UN PRE-TEST IN UN NUMERO LIMITATO DI CLASSI - FASE DI TRY OUT

Sarà cura dell'Aggiudicatario somministrare sia per l'inglese che per il tedesco entro il mese di ottobre 2017, in un numero di classi concordato congiuntamente al Committente e comunque sulla base di quanto indicato nella tabella a seguito, un pre-test di verifica della validità dello stesso per addivenire successivamente alla versione definitiva del test computer-based da utilizzare nel 2018 (cfr. punto 3).

Tabella. Dimensione del campione da testare per try-out 2017

| Scuola | Numero di studenti attesi | Dimensione media classi | Numero di classi da testare |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| I Secondaria 1° grado | 250 | 21 | 12 |
| I Secondaria 2° grado | 120 | 20 | 6 |
| III Secondaria 2° grado e III IeFP | 120 | 19 | 6 |

Il pre-test verrà fornito dal Committente. I test valuteranno tutte le quattro abilità linguistiche (Speaking, Listening, Reading e Writing) e dovranno essere somministrati attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica che garantisca la comparabilità degli esiti.

L'Aggiudicatario dovrà concordare le date effettive di somministrazione del pre-test con il Committente.

Prima della somministrazione dovrà essere garantita la spiegazione a ogni utente delle modalità di effettuazione attraverso la consegna, ad ognuno, di un breve prontuario, modulato a seconda dell'età degli studenti coinvolti, stampato a cura dell'Aggiudicatario.

Considerando come unità minima da sottoporre a test il gruppo classe, IPRASE provvederà a individuare le classi degli studenti a cui somministrare il pre-test.

c) EROGAZIONE DEI TEST

L'Aggiudicatario dovrà erogare un numero di test, differenziato per livello dell'utenza come da tabella a seguito, sia per lingua tedesca che per quella inglese:

Tabella. Dimensione del campione da testare per TLT 2018

| Scuola | Numero di studenti attesi | Dimensione media classi | Numero di classi da testare |
|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| V Primaria | 500 | 17 | 30 |
| III Secondaria 1° grado | 600 | 21 | 30 |
| II Secondaria 2° grado e III IeFP | 1.300 | 19 | 70 |

Le modalità di erogazione dei test dovranno essere computer-based e seguendo le migliori pratiche adottate nelle indagini valutative nazionali e internazionali per evitare ogni discriminazione nei confronti di alunni con bisogni educativi speciali. Sarà cura della committenza segnalare sia le classi da coinvolgere sia eventuali alunni con bisogni educativi speciali presenti.

L'attività di testing degli studenti dovrà essere realizzata nel corso del bimestre marzo/aprile 2018. L'effettuazione dei test e il relativo calendario dovranno comunque essere strettamente concordati con il Committente, tenendo conto di tutte le situazioni oggettive che possono influire sugli esiti (assenze degli studenti, impedimenti dovuti a eventi meteorologici, ecc..).

IPRASE si riserva la possibilità di modificare il numero dei test da erogare relativamente ai diversi livelli innanzi indicati.

d) SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI SOCIO-ANAGRAFICI

Contestualmente all'erogazione del test l'Aggiudicatario dovrà prevedere la somministrazione di un questionario socio-anagrafico che accompagnerà la rilevazione delle competenze linguistiche; i contenuti del questionario saranno messi a disposizione del Committente. In particolare l'Aggiudicatario dovrà prevedere la somministrazione online dei questionari socio-anagrafici agli studenti delle scuole secondarie sia di primo sia di secondo grado, e della IeFP mentre, per quanto riguarda gli studenti della primaria coinvolti, tale somministrazione dovrà essere curata attraverso il coordinamento dei docenti appositamente formati.

e) SERVIZI DI HELP DESK INFORMatico

Dovranno essere garantiti durante l'esecuzione dei test dei servizi di supporto all'utenza e ai supervisor con lo scopo di fornire le informazioni e il supporto per l'utilizzo efficace di tutte le funzionalità dei dispositivi computer-based proposti anche identificando le soluzioni alle problematiche poste dall'utente.

L'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione un servizio di Help Desk al quale verranno inoltrate le richieste di intervento di competenza dell'Aggiudicatario stesso, con modalità da concordare in relazione sia all'erogazione dei servizi sia alle caratteristiche della piattaforma informatica utilizzata per le attività di testing.

f) COORDINAMENTO GENERALE DELLE ATTIVITA', DI CONSENSUS BUILDING E DI FORMAZIONE

L'Aggiudicatario dovrà garantire la messa a disposizione di competenze/figure di supporto, con riconosciuta esperienza nella realizzazione di interventi di valutazione delle competenze linguistiche in grado di assicurare il costante affiancamento della Committenza nel coordinamento complessivo di tutte le attività di testing e dei rapporti con le istituzioni scolastiche e formative coinvolte.

In particolare l'Aggiudicatario dovrà:

- occuparsi di tutto il coordinamento generale delle attività;
- supportare la committenza nella costruzione di un'azione di consensus building con i dirigenti scolastici, direttori di Centri di formazione professionale (CFP), docenti mediante l'organizzazione di incontri dedicati - indicativamente quattro - sul territorio provinciale finalizzati alla presentazione delle attività e degli strumenti di valutazione delle competenze;
- supportare la committenza nella definizione del campione rappresentativo di scuole da coinvolgere nella rilevazione e nella definizione del calendario di somministrazione;
- prevedere la strutturazione di un item banking system in cui inserire i question-set sia dell'edizione 2016 che della rilevazione 2018, forniti dal Committente;
- prevedere l'idonea formazione delle figure di riferimento all'interno delle scuole coinvolte nella rilevazione con lo scopo di supportare nel migliore dei modi l'attività di testing e di raccolta dei questionari socio-anagrafici. In particolare la formazione dovrà riguardare:
 - la struttura dei test (in funzione del modello proposto dall'Aggiudicatario);

- i tempi di realizzazione;
- le caratteristiche delle apparecchiature informatiche a supporto dell'esecuzione dei test;
- le modalità di avvio e attivazione dei test e le procedure di risoluzione di eventuali errori dovuti all'imperizia dell'utenza nell'attivazione delle procedure informatiche;
- la messa a disposizione di un set di FAQ (Frequently Asked Questions) e le relative risposte, inerenti le varie fasi procedurali e/o di contenuto;
- le modalità di raccolta dei questionari socio-anagrafici.

La formazione dovrà essere erogata secondo le modalità definite in sede attuativa da IPRASE, anche attraverso incontri territoriali. La scelta delle sedi della formazione sarà funzionale alle scuole/istituti/centri di formazione professionale identificati, e le aule dove erogare la formazione saranno rese disponibili direttamente da IPRASE.

g) ANALISI DEI DATI E REPORTISTICA

L'Aggiudicatario dovrà elaborare, per ogni test effettuato sia per la lingua tedesca che per la lingua inglese, un report che definisca i livelli di competenza raggiunti dagli studenti testati secondo una griglia di valutazione che identifichi un punteggio rapportato ai livelli del CEFR (Common European Framework of Reference for Languages); sarà tenuta in particolare rilevanza la possibilità di comparazione dei risultati con quelli della rilevazione 2016. Sia per la lingua inglese che per la lingua tedesca, dette valutazioni individuali dovranno essere distinte per le quattro abilità testate (Speaking, Listening, Reading e Writing), rispetto alle diverse soglie di raggiungimento dei livelli previsti, nonché riportare una valutazione complessiva per lingua delle capacità dell'utente a cui sono stati somministrati i test. All'Aggiudicatario viene chiesto di elaborare analisi valutative dei risultati, con il duplice scopo di fornire un quadro delle competenze attualmente possedute dagli studenti e suggerire eventuali strategie di innovazione, rafforzamento, potenziamento, modifica delle attività e percorsi formativi al fine di migliorare le competenze linguistiche.

Sui file contenenti gli esiti delle prove dovranno essere apposte etichette recanti i codici identificativi della scuola, del plesso, del livello di classe frequentata, della sezione e dello studente, forniti dalla committenza. Lo studente sarà identificato solamente tramite il predetto codice alfanumerico e la chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente sarà conosciuta solo dal personale della scuola abilitato a trattare i dati personali degli studenti. Le risposte di ogni studente ai quesiti delle prove saranno riportate su un'apposita maschera elettronica. Tali maschere elettroniche, compilate e recanti il solo codice alfanumerico, costituiranno la base delle successive elaborazione dei dati e dovranno essere rese disponibili per IPRASE. Nei limiti della fattibilità si preferiranno soluzioni di analisi automatica anche riferite alla produzione orale.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre mettere a disposizione del Committente un report complessivo sull'attività svolta.

L'Aggiudicatario dovrà inoltre garantire la partecipazione ad incontri organizzati dal

Committente – indicativamente 2 o 3 sul territorio provinciale - di restituzione e feedback sui risultati ottenuti per docenti, dirigenti, decisori politici e stakeholder del sistema educativo e formativo trentino, predisponendo e illustrando le analisi condotte, dopo la conclusione delle attività.

L'Aggiudicatario non potrà utilizzare i dati raccolti nell'attività di testing in alcun modo se non per quanto richiesto dalla Committenza e come previsto dal presente capitolato. La proprietà dei dati, anche aggregati, è di IPRASE, l'Aggiudicatario non potrà utilizzarli o diffonderli in alcun modo.

h) REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DEMO

L'Aggiudicatario al fine di favorire lo sviluppo di competenze di verifica delle competenze linguistiche degli studenti dovrà mettere a disposizione di tutte le istituzioni scolastiche provinciali uno strumento di testing online (una sorta di mock test, elaborato sul modello fornito dal Committente, fatta eccezione per il livello B2 per cui l'Aggiudicatario dovrà provvedere all'elaborazione in toto) in base al quale le scuole possano verificare autonomamente il livello di apprendimento linguistico, sia in inglese che in tedesco, dei ragazzi con riferimento ai livelli A1, A2, B1 e B2 del CEFR. Tale strumento dovrà essere disponibile con possibilità di accesso tramite password a partire dal mese di gennaio 2018 e dovrà essere di libero utilizzo esclusivamente da parte delle istituzioni scolastiche e formative della Provincia autonoma di Trento per la durata di almeno un triennio e garantito da idoneo copyright intestato al Committente. Dovrà essere provvisto anche di un sistema che garantisca l'elaborazione automatizzata dei risultati e di relative griglie di valutazione per le diverse competenze. Il test da utilizzare come demo dovrà essere predisposto dall'Aggiudicatario rispettando la struttura e i criteri di quello fornito dalla committenza per lo svolgimento del test nella primavera 2018.

BUDGET PREVISTO:

L'Amministrazione appaltante per le azioni richieste intende mettere a disposizione un corrispettivo di **euro 195.000,00 (oltre all'IVA nella misura di legge).**

L'attività lavorativa dell'appaltatore verrà esperita in assenza di quella del Committente e pertanto la stazione appaltante non ha provveduto alla redazione del DUVRI in quanto non esistono rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, sono pari a zero.

ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Tutte le attività che faranno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro i termini di volta in volta per iscritto concordati con – e/o indicati dall'Amministrazione nel rispetto dei vincoli descritti nel precedente articolo 2 del presente Capitolato Tecnico - Amministrativo Speciale d'Appalto.

L'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti pena la risoluzione, da parte di IPRASE (di seguito, anche committenza) dello stesso Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'Aggiudicatario si obbliga ad erogare le attività di testing negli istituti scolastici, CFP indicati dalla Committenza.

I gruppi classe oggetto delle attività di testing saranno stabiliti da IPRASE, nel rispetto delle quantità complessive descritte nel precedente art. 2.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di IPRASE, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.

a) Il soggetto Appaltatore nello svolgimento del servizio dovrà:

- prevedere la partecipazione alle riunioni di coordinamento delle attività presso l'Amministrazione appaltante. IPRASE potrà riservarsi di formare un *Gruppo di Coordinamento* composto da rappresentanti dell'Amministrazione e dal coordinatore operativo del team. Su richiesta dell'Amministrazione dovranno partecipare anche le altre figura professionali messe a disposizione dall'Appaltatore in base ai temi trattati e/o analizzati per ambito di competenza specifica;
- tener conto della possibilità di variazione del numero di gruppi testati in relazione all'emergere di necessità o problematiche evidenziate dalla committenza;
- garantire risorse umane adeguate, in termini quantitativi e qualitativi, in possesso di competenze rispondenti alle caratteristiche delle diverse funzioni richieste;
- trasferire i dati risultanti dalle attività secondo le indicazioni che verranno fornite in sede di realizzazione dalla committenza;
- redigere bimestralmente una relazione sull'attività svolta, con elencazione delle varie fasi attivate, queste relazioni costituiscono la base per gli stati d'avanzamento bimestrali di cui al successivo Art. 13;
- dell'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni che dovrebbero essere affidate nel corso dell'esecuzione del presente contratto alle medesime condizioni stabilite nell'offerta entro il limite del 20% dell'importo originario del contratto secondo quanto previsto dall'art.29 della L.P.23/90.

b) Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la

prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

- c) L'Appaltatore si obbliga, sin d'ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite da IPRASE.
- d) L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione ad IPRASE di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
- e) L'Appaltatore dovrà predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza.
- f) L'Appaltatore si obbliga a comunicare preventivamente ad IPRASE eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro coinvolto nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente tali variazioni ed i nominativi delle nuove risorse professionali individuate. Le variazioni sono autorizzate da IPRASE sulla base dei curricula vitae trasmessi a tal fine dall'Appaltatore. I nuovi componenti del gruppo di lavoro devono possedere requisiti equivalenti a quelli posseduti dalle corrispondenti figure professionali indicate in sede di offerta tecnica.
- g) L'Appaltatore, al fine di un'ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire mezzi, materiali e macchinari, mano d'opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni fornite dal Committente. L'Appaltatore avrà accesso ai locali ed alla documentazione dell'Amministrazione aggiudicatrice solo dietro autorizzazione del Committente.
- h) I professionisti impiegati dall'Appaltatore sono tenuti ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che vi si svolgono.
- i) Su istanza dell'Amministrazione aggiudicatrice, laddove i suddetti professionisti non adottino il comportamento ritenuto funzionale al servizio oggetto del presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente allontanando e sostituendo le persone non ritenute idonee dall'Amministrazione aggiudicatrice allo svolgimento dei compiti - con altro personale con requisiti di valore analogo rispetto a quello sostituito.
- j) Nel caso in cui l'Appaltatore sia Raggruppamento Temporaneo di Imprese o sia Consorzio, IPRASE in ogni momento potrà richiedere all'Appaltatore stesso la verifica del rispetto di quanto dichiarato in sede di Gara circa le parti del servizio da eseguirsi da parte di ogni singola Impresa. Nel caso in cui IPRASE accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, IPRASE potrà esigere il pronto ripristino degli impegni assunti in sede di Gara, salva l'applicazione della penale di cui al successivo Art. 27.

- k) L'Appaltatore deve espletare il servizio con organizzazione autonoma, impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci, e/o collaboratori pena la risoluzione del contratto.
- l) Luogo principale di prestazione del servizio è il territorio della Provincia autonoma di Trento, ferma restando la possibilità di individuare ulteriori attività, funzionali rispetto al servizio, che richiedano la presenza in diverse sedi.
- m) Conformemente a quanto previsto dall'Art. 18 lettera U) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il personale occupato dall'Appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre sempre detta tessera di riconoscimento.
- n) la presentazione al Committente dei previsti deliverables. I deliverables, intesi sia come stati di avanzamento delle attività, sia come esiti delle valutazioni, vanno presentati in lingua italiana, in formato elettronico e cartaceo (quest'ultimi realizzati in n. 3 copie per ciascun deliverable).

L'espletamento del servizio dovrà prevedere il raccordo periodico e sistematico dell'aggiudicatario con i referenti di IPRASE responsabili dell'attuazione delle attività.

ART. 4 RISORSE PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

Per l'espletamento delle varie attività richieste nel presente Capitolato l'Aggiudicatario dovrà servirsi di personale qualificato, in particolare sarà richiesta la disponibilità di un numero di risorse professionali per **Figura Professionale** che saranno poi impegnate sulle varie attività.

In particolare la proposta progettuale presentata dovrà prevedere un GRUPPO DI LAVORO, almeno composto dalle seguenti figure professionali:

| N. Minimo | FIGURA PROFESSIONALE |
|------------------|---|
| n° 1 | Responsabile del servizio/Coordinatore (uno solo) |
| n° 1 | Esperto di assessment (referente scientifico responsabile del modello dei test per la lingua inglese) |
| n° 1 | Esperto di assessment (referente scientifico responsabile del modello dei test per la lingua tedesca) |
| n° 3 | Facilitatori/formatori |
| n° 1 | Esperto in comunicazione – consensus building |
| n° 1 | Esperto in analisi statistica e sociometrica e reportistica di restituzione degli esiti |
| n° 1 | Assistenza informatica (help desk) |

Per le attività di formazione dei supervisor (identificati da IPRASE) i costi dovranno essere commisurati in giornate uomo di otto ore lavorative, indicando il numero delle risorse umane messe a disposizione, la loro competenza con riferimento alla professionalità richiesta nonché i rispettivi impegni di lavoro in termini temporali.

In particolare è richiesta la formulazione del costo unitario per i seguenti servizi:

- costo unitario orario per le attività di sensibilizzazione;
- costo unitario orario per le attività di formazione;
- costo unitario del test per gli studenti della scuola primaria (lingua inglese e tedesca);
- costo unitario del test per gli studenti della scuola secondaria di primo grado (lingua inglese e tedesca);
- costo unitario del test per gli studenti del secondo anno della scuola secondaria di secondo grado e terzo anno della formazione professionale (lingua inglese e tedesca);
- costo unitario del test per gli studenti del V anno della scuola secondaria di secondo grado e del Corso annuale per l'esame di stato dell'IeFP (lingua inglese e tedesca);
- costo unitario orario per le attività di restituzione degli esiti;
- costo unitario orario personale help desk informatico.

ART. 5 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

L'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto è regolata, in via gradata:

- dalle clausole del presente Capitolato Tecnico – Amministrativo Speciale d'Appalto e quindi dalle disposizioni qui contenute o espressamente richiamate nonché dalla Legge Provinciale 23/90 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione delle legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabile;
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*";
- Art. 28 della LP 29/12/2016 n. 19 "*Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017: modificazioni all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici*";
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", per quanto applicabile;

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Le clausole del Contratto saranno sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi anche peggiorative per l'Appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Contratto stesso.

In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del Contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
 - il presente Capitolato Tecnico Amministrativo Speciale d'Appalto e i suoi allegati;
 - l'offerta tecnica ed economica della Ditta assuntrice corredata di tutta la documentazione indicata nell'Allegato 1 *"Parametri e Criteri di valutazione delle offerte"* al Bando integrale di gara.
2. Il contratto è stipulato a norma della L.P. 23/90.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO

1. Il Servizio avrà inizio a decorrere dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di consegna anticipata del servizio, e dovrà concludersi entro il 31 luglio 2018.
 2. IPRASE si riserva la facoltà di consegna anticipata del Servizio, nelle more della stipula del contratto e previa verifica dei requisiti in capo all'Appaltatore.
-

ART. 8 IMPORTO DEL CONTRATTO.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente Capitolato Tecnico Amministrativo Speciale d'Appalto, si intende offerto dall'Appaltatore, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

ART. 9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il Rappresentante Legale di IPRASE, Dott. Luciano Covi, è direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione dello stesso.

ART. 10 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 11 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
-

ART. 12 VARIANTI CONTRATTUALI.

1. Per la disciplina delle varianti introdotte dalla stazione appaltante si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'art. 106 del del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la

rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 13 PAGAMENTI.

1. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo delle attività e servizi resi, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore, come segue:
 - quote bimestrali sulla base di stati di avanzamento delle attività svolte riportate in apposite relazioni bimestrali che diano conto di quanto realizzato, per un importo che copra l' 85% del finanziamento complessivo;
 - il saldo del 15% al termine di tutte le attività dell'anno di riferimento sulla base di una relazione finale che dia conto del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate uomo effettivamente utilizzate.
2. I pagamenti saranno effettuati previo accertamento da parte della stazione appaltante della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'Appaltatore.
3. La stazione appaltante provvederà alla liquidazione del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
4. L'importo del Contratto potrà essere proporzionalmente ridotto in ragione di minori prestazioni rispetto a quelle quantificate.
5. La fatturazione dei corrispettivi previsti nel presente art. 13, avrà luogo alla scadenza di ogni bimestre, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione da parte della Stazione appaltante.
6. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione dei corrispettivi dovrà corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

8. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.
-

ART. 14 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
 2. La stazione appaltante evidenzierà le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore sarà chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
 3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
-

ART. 15 FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
 2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
 3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
-

ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO.

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 17 SUBAPPALTO.

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo indicato nell'offerta.
2. L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta. In particolare, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'Appaltatore dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la

Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.

ART. 18 TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
 2. L'Appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all'effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
-

ART. 19 CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. L'Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
 2. L'Appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.
-

ART. 20 IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora nulla sia previsto in materia di riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto dal CCNL applicato dall'Appaltatore, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'Appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia

- esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.
2. A tale proposito l'Appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato all'Amministrazione. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'Appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.
 3. Al fine di garantire il rispetto di queste prescrizioni, si rende disponibile la documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre) mesi prima della scadenza naturale del contratto, nell'Allegato – elenco del personale, ove è recato l'elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale, inquadramento, mansioni e/o qualifica.
 4. L'Appaltatore, al fine di consentire il rispetto di queste prescrizioni anche nel prossimo affidamento, è tenuta a trasmettere all'Amministrazione, a mezzo di posta elettronica certificata, la documentazione relativa al personale in forza, impiegato in questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.
-

ART. 21 SICUREZZA

1. L'Appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'Appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
5. Ai fini dell'osservanza della normativa di cui ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna sin d'ora a:
 - a) collaborare con IPRASE e con le strutture della Provincia preposte in ordine all'attuazione delle misure di sicurezza e di emergenza adottate nelle sedi ove sarà eseguita la fornitura;

- b) comunicare a IPRASE, **entro 20 (venti) giorni di calendario** dalla data di stipula del Contratto, gli eventuali rischi specifici derivanti dall'esecuzione del servizio.
6. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche predette.
-

ART. 22 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
-

ART. 23 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati inclusi gli strumenti e i risultati di valutazione, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva di IPRASE.
2. L'Appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.
3. L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
4. Qualora venga promossa nei confronti di IPRASE una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti rispetto a quanto fornito dall'Appaltatore, quest'ultimo si obbliga a manlevare e tenere indenne IPRASE, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Provincia.
5. IPRASE si impegna ad informare prontamente l'Appaltatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Appaltatore riconosce alla medesima Amministrazione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Appaltatore.
-

ART. 24 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'Appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.

2. L'Appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.
4. L'Appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati, ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 196/2003 e garantirne il rispetto;
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la protezione dei dati personali;
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.

La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

5. L'obbligo di cui ai precedenti commi sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. L'obbligo di cui ai precedenti commi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
6. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, IPRASE avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
7. L'Appaltatore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate. Tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo

di **5 (cinque) anni successivi** alla scadenza di tutte le obbligazioni contrattuali connesse alla stipula del contratto o alla eventuale risoluzione/recesso anticipato dello stesso.

8. La Ditta aggiudicatrice dovrà presentare un piano per il trattamento e la sicurezza dei dati.
-

ART. 25 CAUZIONE.

1. Non è richiesta alcuna cauzione, ne provvisoria ne definitiva.
-

ART. 26 OBBLIGHI ASSICURATIVI.

1. L'Appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente Contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò IPRASE della da ogni e qualsiasi responsabilità.
 2. In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
 3. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
-

ART. 27 PENALI.

1. In caso di mancato rispetto dei tempi stabiliti dal presente Capitolato Tecnico Amministrativo Speciale d'Appalto o dalla documentazione allo stesso allegata, ovvero di volta in volta indicati e/o concordati con per la realizzazione delle singole attività, IPRASE provvederà a mettere formalmente in mora tramite comunicazione inviata via PEC l'Appaltatore, fissando contestualmente un termine non inferiore ai 3 (tre) giorni lavorativi, entro il quale adempiere all'obbligazione. Scaduto tale termine la Committenza potrà procedere ad applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5% del valore dell'attività richiesta e fino al raggiungimento del 10% del valore medesimo, fermo restando, in caso di ritardo superiore ai 15 (quindici) giorni di calendario, il diritto della stessa di fare eseguire tutta o parte del servizio o della fornitura a terzi in danno dell'Appaltatore e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

2. Nel caso in cui IPRASE accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, di cui all'Art 3 lettera j) l'Amministrazione potrà procedere ad applicare nei confronti dell'Appaltatore una penale sino ad un valore pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni singola attività e per ogni violazione riscontrata.
3. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

L'Amministrazione procede alla contestazione scritta delle infrazioni tramite comunicazione inviata via PEC all'Appaltatore. L'Appaltatore deve rispondere per iscritto ai rilievi entro 20 giorni dal ricevimento degli stessi. L'Amministrazione, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le contro deduzioni in merito dell'Appaltatore, si riserva di applicare penali la cui misura è motivatamente stabilita in relazione all'entità dell'inadempimento, fino al valore massimo di cui ai precedenti commi, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare all'Amministrazione a causa dell'inadempimento stesso.

IPRASE potrà compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo, senza bisogno di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Salva la risoluzione per inadempimento di cui al precedente comma 1, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'Appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;
 - d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
 - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'Appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave

- nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
- g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 3, del presente capitolato;
 - h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i. ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
 - l. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
 - m. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - n. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - o. nel caso in cui gli inadempimenti delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore diano luogo all'applicazione di penali da parte della Provincia per più di due volte e per un ammontare complessivo pari ad almeno il 10% del valore dei servizi annuali, nel corso di 12 (dodici) mesi;
 - p. nel caso in cui si accerti la diffusione o vendita a terzi, da parte dell'Appaltatore, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente appalto, ogni altra informazione che sia venuta in possesso dell'Appaltatore riguardante IPRASE e per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003;
 - q. negli altri casi di cui agli articoli 14 e 34.
2. I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R o mediante PEC previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, assegnando alla medesima un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, la Committente dispone la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione riservandosi di agire nelle opportune sedi per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni occorsi.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'Appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui IPRASE, per gravi e ripetute inadempienze

dell'Appaltatore nei confronti di IPRASE medesimo, si vedesse obbligato a risolvere il Contratto, avrà il diritto di applicare una penale equivalente al 10% dell'importo contrattuale, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

ART. 29 – RECESSO.

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
-

ART. 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Provincia e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del Contratto che al termine del Contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 31 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
-

ART. 32 SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc.

ART. 33 INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC o CONSIP

1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3. In caso di recesso verranno pagate all'Appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

ART. 34 DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti di IPRASE che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso nei confronti della medesima impresa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli Enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 e s.m. e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione di IPRASE, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.

A tal fine IPRASE si impegna a trasmettere, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, all'Appaltatore copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. L'Appaltatore, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto. IPRASE, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

ART. 35 CLAUSOLA FINALE.

1. Qualunque modifica al Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte di IPRASE non costituirà in nessun caso rinuncia ai diritti allo stesso spettanti che il medesimo si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare

la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del Contratto prevarranno su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

4. L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
-